


Studio Tributario e Societario



Covid-19 | Tax Alert | N. 1

Marzo 2020

Deloitte.

Aspetti fiscali

Trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE per le imprese che cedono a titolo oneroso crediti in sofferenza

(Art. 55 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Le società le quali, entro il 31 dicembre 2020, cedono a titolo oneroso crediti pecuniari nei confronti di debitori inadempienti – sono tali i debitori quando il mancato pagamento del credito si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui sarebbe stato dovuto – possono trasformare, a partire dalla data di efficacia della cessione dei crediti, in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: (i) perdite fiscali non ancora utilizzate alla data della cessione dei crediti ed (ii) eccedenze ACE anche se non iscritte in bilancio.

Ai fini della trasformazione in credito d'imposta i predetti componenti – perdite fiscali ed eccedenze ACE – possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. La norma stabilisce che i crediti d'imposta (i) possano essere utilizzati senza limiti di importo in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/97, (ii) possano essere ceduti ai sensi dell'art. 43-bis

o dell'art. 43-ter D.P.R. n. 602/73, ovvero, (iii) possano essere chiesti a rimborso.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'art. 11, comma 1, D.L. n. 59/2016, va indicata in dichiarazione dei redditi e il relativo credito non è soggetto ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Proroga dei versamenti dovuti il 16 marzo 2020

(Art. 60 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020).

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi

per l'assicurazione obbligatoria e dell'IVA per taluni settori economici

(Art. 61 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020).

La norma in parola estende, ad altre categorie di imprese, l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 8 del D.L. n. 9/2020, il quale prevede per le imprese del settore turistico-recettivo la sospensione dei (i) termini di versamento delle ritenute fiscali applicate in qualità di sostituto di imposta in sede di pagamento di redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73) (ii) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per il periodo dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020. Tra le categorie interessate dalla norma in discorso vi sono gli enti sportivi, quelli di gestione di teatri, cinema ecc., le ricevitorie, i soggetti organizzatori di corsi, fiere ed eventi, quelli gestori di attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, i gestori di biblioteche, musei, riserve naturali, quelli che gestiscono nidi di infanzia e servizi didattici (meglio dettagliati nel decreto), oppure attività di assistenza sociale (e.g. residenze per anziani o disabili), aziende termali, soggetti che gestiscono stazioni di trasporto, oppure di noleggio (di diverse tipologie) e guide turistiche.

Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i *tour operator*, nonché per i soggetti cui la norma è stata estesa dal Decreto in esame, i versamenti relativi all'IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.

I versamenti sospesi (inclusi quelli di cui all'art. 8 del D.L. n. 9/2020) sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza possibilità di rimborso di quanto già pagato. Per talune società sportive, come definite dal Decreto in parola, il termine di versamento è postergato al 30 giugno 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

(Art. 62 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli **adempimenti tributari** – diversi: (i) dai versamenti (ii) dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e (iii) dalle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale – scadenti nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Gli adempimenti tributari sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non

superiori a 2 milioni di Euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

- a) relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilato (art. 23 e 24 D.P.R. n. 600/73) e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- b) relativi all'IVA;
- c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi riguardanti i soggetti di cui sopra, così come quelli di cui al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi e senza possibilità di rimborso per quanto già versato:

- (i) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure,
- (ii) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per i soggetti aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente Decreto, i ricavi e i

compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente Decreto e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti avvalentesi della presente opzione rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Premio ai lavoratori dipendenti

(Art. 63 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del Tuir che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta

nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

I sostituti d'imposta compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori

(Art. 67 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

I termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici dell'Amministrazione Finanziaria, sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e le scadenze dei relativi adempimenti e procedimenti. Nel caso di presentazione di interpellati durante il periodo di sospensione i relativi termini decorrono dal termine dello stesso. La presentazione inoltre è possibile esclusivamente per via telematica. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della L. n. 212/2000, l'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, in base al quale i predetti termini sono da intendersi prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è stata concessa la sospensione dell'attività degli enti impositori (31 dicembre 2022).

Viste le molteplici fattispecie di interpello cui ha fatto riferimento il legislatore, non riportabili

analiticamente per ragioni di brevità, si consiglia una lettura attenta della norma.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

(Art. 68 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

La norma (con disposizione analoga a quella dell'art. 2 del D.L. 9/2020 introdotta per i soggetti della c.d. Zona Rossa) sospende i termini dei versamenti con scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dall'art. 29 del D.L. 78/2010, tra cui, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, Irap e IVA.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 senza possibilità di rimborso di quanto già versato.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, in base al quale la sospensione concerne altresì i termini di prescrizione e decadenza relativamente ai provvedimenti di riscossione e contenzioso.

La sospensione si applica anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012 e alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019 (atti di accertamento e riscossione emessi da enti locali).

Infine, sono differiti al 31 maggio 2020 i termini di versamento delle rate periodiche relative alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione: (i) scadenti il 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23 e all'art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. n. 34/2019 e (ii) scadenti il 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari

(Art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Il Decreto, abrogando gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11/2020, prevede che le udienze relative ai procedimenti, cautelari e di merito, pendenti dal 9 marzo al 15 aprile 2020 innanzi le Commissioni Tributarie, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

I presidenti delle Commissioni Tributarie, per ragioni di carattere sanitario, possono disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020, nonché lo svolgimento delle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. E' inoltre previsto che, nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile 2020, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto relativo ai procedimenti tributari. Ove il

termine iniziale decorra durante il periodo di sospensione, il termine stesso è differito alla fine di tale periodo.

Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Infine, fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992 (reclamo e mediazione).

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

(Art. 103 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Per tutti i procedimenti amministrativi (su istanza di parte o d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 aprile 2020**, comunque le pubbliche amministrazioni adottano

ogni misura idonea ad assicurare la ragionevole durata dei procedimenti stessi, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Inoltre, sono prorogati o differiti, per il predetto periodo, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente Decreto e dei D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione, emessi in ragione dell'emergenza Covid-19.

Norme in materia di svolgimento delle assemblee delle società

(Art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, comma 2 e 2478-bis, del codice civile (norme che riguardano la convocazione annuale dell'assemblea ordinaria dei soci e l'approvazione del bilancio) o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante

mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 4, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del D.Lgs. n. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

In aggiunta a quanto disposto dal D.L. n. 18/2020 si ritiene utile riassumere brevemente le ulteriori disposizioni emesse in ragione dell'emergenza Covid-19 ancora in vigore o nella versione in vigore post-Decreto, come segue.

Sospensione dei termini per l'adempimento di obblighi tributari per i soggetti della c.d. Zona Rossa

(Decreto del Ministero delle Finanze 24 febbraio 2020, in Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2020)

Per le persone fisiche e i soggetti diversi dalle persone fisiche, che alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede legale o operativa nel territorio dei Comuni della c.d. Zona Rossa (cfr. all. 1 al D.P.C.M. 23 febbraio e 1° marzo 2020), sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da

cartelle di pagamento, nonché dagli atti previsti dall'art. 29 del D.L. n. 78/2010, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Inoltre, il Decreto in esame dispone che i sostituti di imposta aventi sede legale o operativa nel predetto territorio, non operano le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (cfr. art. 23, 24 e 29 del D.P.R. 600/73) dal 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi sono da effettuarsi entro il 31 maggio 2020, in una soluzione o in un massimo di cinque rate mensili (come previsto dal D.L. n. 18 del 2020).

Differimento di termini previsti da leggi fiscali

(Art. 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

La norma in parola modifica i termini previsti dalle leggi fiscali in vigore come segue:

- l'entrata in vigore delle disposizioni recate dall'art. 16-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante l'ampliamento delle categorie di contribuenti che possono usufruire del modello dichiarativo 730 e recante il riordino dei termini dell'assistenza fiscale, sono anticipati dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020;
- per l'anno 2020, la scelta, da parte del sostituto di imposta – a norma dell'art. 16, comma 4-bis, lett. b), quarto periodo, del Decreto del Ministro delle Finanze n. 164/1999 –, del soggetto tramite il quale l'Agenzia delle Entrate provvede a rendere disponibili, ai sostituti medesimi, il risultato finale delle dichiarazioni dei contribuenti

ricevute dai CAF-dipendenti, è prorogata dal 16 al 31 marzo;

- per l'anno 2020, il termine di consegna della certificazione unica emessa dai sostituti di imposta, ai sensi dell'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. n. 322/1998, è prorogato dal 16 al 31 marzo. La stessa proroga è stata prevista per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle predette certificazioni;
- per l'anno 2020, la "dichiarazione precompilata" è messa telematicamente a disposizione dei soggetti interessati, previsti dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014, entro il 5 maggio;
- per l'anno 2020, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell'anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate di cui all'articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei dati relativi alle spese individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, con scadenza al 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 31 marzo;
- le disposizioni di cui all'art. 4, comma 6-sexies, del D.P.R. n. 322/1998 – in merito alla messa a disposizione agli interessati, sul proprio sito *Internet*, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle certificazioni uniche emesse dai sostituti di imposta – si applicano a decorrere dal 2021.

Sospensione dei termini di versamento delle somme contenute in atti di accertamento e di

riscossione emessi nei confronti di soggetti siti in comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020

(Art. 2 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

Con riguardo alle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla predetta data, avevano nei suddetti comuni la sede legale o la sede operativa, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dall'art. 29 del D.L. 78/2010, tra cui, a titolo esemplificativo, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, Irap e Iva. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 in tema di sospensione dei termini per eventi eccezionali. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche agli atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del D.L. n. 16/2012 e alle ingiunzioni di cui al R.D. n. 639/1910, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della L. n. 160/2019 (atti di accertamento e riscossione emessi da enti locali). Relativamente ai summenzionati soggetti, persone fisiche e non,

localizzati nei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020, sono differiti al **31 maggio 2020** i termini di versamento delle rate periodiche relative alle definizioni agevolate dei carichi affidati all'agente della riscossione scadenti il: (i) **28 febbraio 2020** di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23 e all'art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, nonché all'art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del D.L. n. 34/2019 e (ii) scadenti il **31 marzo 2020** di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Sospensione dei termini di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi per il settore turistico-alberghiero

(Art. 8 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

Per le imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* aventi la sede legale o operativa in Italia, è prevista la sospensione dei (i) termini di versamento delle ritenute fiscali applicate in qualità di sostituto di imposta in sede di pagamento di redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui agli artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/73) (ii) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Il periodo di sospensione riguarda i versamenti con scadenza dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 la cui effettuazione dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2020. Inoltre, l'art. 8, comma 3, del decreto in parola conferma la

sospensione dell'obbligo della effettuazione delle ritenute fiscali – quelle su redditi di lavoro dipendente e assimilati (artt. 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/73) – da operarsi, nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 al 31 marzo 2020, dalle imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i *tour operator* aventi il domicilio fiscale, la sede legale o operativa nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020 (già nel Decreto 24 febbraio 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze).

Sospensione dei termini sostanziali e processuali per i soggetti aventi sede operativa o esercitanti la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei Comuni di cui all'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020

(Art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

L'art. 10, comma 4, del D.L. n. 9/2020 prevede che, per i soggetti indicati nel titolo di cui sopra, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione (...) è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle

procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

fascia oraria dalle 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. Per la richiesta di visione di fascicoli processuali con scadenza imminente dei termini processuali, si procede solo previa appuntamento nella fascia oraria di cui sopra.

posta elettronica non certificata, telefono sito internet dell'Agenzia delle Entrate). Gli uffici Territoriali sono aperti al pubblico in orari ridotti e solo per alcuni servizi garantiti (i.e. certificati di doppia imposizione, certificati carichi pendenti, registrazioni di atti privati diversi dalle locazioni in scadenza).

Accesso agli Uffici della Commissione Tributaria di Milano

(Decreto del Direttore della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia, n. 6 del 5 marzo 2020)

L'accesso al Front-Office avviene previa prenotazione online nella

Accesso agli Uffici territoriali e Uffici provinciali

(Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 9 e 10 marzo 2020)

L'Agenzia delle Entrate invita all'utilizzo dei canali telematici per la richiesta dei servizi (i.e. Civis,

Contribuenti	Versamento o adempimento sospeso	Nuovo termine
Per tutti i contribuenti	Sospesi gli adempimenti fiscali (diversi dai versamenti e dall'effettuazione delle ritenute) in scadenza nel periodo compreso dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020	30 giugno 2020 (ad esempio, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2020, per il 2019)
Per tutti i contribuenti	Versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni in scadenza lunedì 16 marzo 2020	20 marzo 2020
Per tutti i contribuenti	Sospesi i termini dei versamenti, in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi delle Entrate, avvisi di addebito dell'Inps, atti di accertamento emessi delle Dogane e atti esecutivi emessi dagli enti locali	30 giugno 2020
Tutti i contribuenti che si sono avvalsi della rottamazione ter, della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Unione europea, o del saldo e stralcio	Differito il termine del 28 febbraio 2020, per il pagamento della rata della rottamazione ter, della rata della definizione agevolata dei debiti per risorse proprie dell'Ue, e del 31 marzo 2020, per la seconda rata del saldo e stralcio	I versamenti prorogati si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020
Imprese operanti nel settore turistico, ristorazione, sport, trasposto, intrattenimento, educazione, arte e cultura, etc	Sospesi dal 2 marzo al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e dei contributi e premi previdenziali. Sospesi i versamenti Iva in scadenza a marzo 2020	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o a rate fino ad un massimo di 5 mensili di pari importo. La sospensione si allunga di un mese (quindi al 30 giugno) per le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche
Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2milioni di euro nel periodo d'imposta 2019	Sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l'8 e 31 marzo 2020, relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati; Iva; contributi previdenziali e assistenziali; premi per assicurazione obbligatoria	I versamenti sospesi si dovranno effettuare in unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in rate mensili, fino ad un massimo di 5, a decorrere dalla stessa data
Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza	
Persone fisiche e soggetti diversi che ai 21 febbraio 2020 avevano residenza o sede legale, oppure operativa, negli 11 Comuni della Lombardia e del Veneto della cosiddetta zona rossa. Per lo stesso periodo, sostituiti d'imposta esonerati dal versare o trattenerne le ritenute	Sospesi gli adempimenti e i versamenti tributari in scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. La sospensione riguarda anche i pagamenti delle cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell'agenzia delle Entrate	31 maggio 2020

Incentivi per le imprese

Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici

(Art. 5 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

L'art. 5 del Decreto Legge n. 18. del 17 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2020 ed entrato in vigore nella stessa data (di seguito "Decreto"), al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, tra i quali rientrano a titolo esemplificativo le mascherine chirurgiche, prevede che Il Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art.122 dello stesso Decreto, è autorizzato a erogare contributi a fondo perduto, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi, nel limite di 50 milioni di Euro.

Il Decreto affida a Invitalia S.p.A. la gestione della misura per conto del Commissario.

Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari

(Art. 43 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Vengono introdotte con l'art. 43 del Decreto misure specifiche allo scopo di sostenere la continuità, in

sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria Coronavirus.

La norma in parola prevede, in particolare che l'Inail provvederà entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia S.p.A. l'importo di 50 milioni di euro, che dovranno poi essere erogati alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, per la realizzazione dei progetti, di cui all'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, si tratta di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Fondo Garanzia PMI

(Art. 49 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020)

La norma introduce modifiche e stanziamenti incrementali al Fondo Garanzia PMI, integrativi rispetto alle previsioni di cui all'art. 25 del D.L. n.9/2020 trattate di seguito, disponendo che per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, la garanzia del Fondo PMI sia concessa a titolo gratuito e che sia elevata a 5 milioni di euro per singola impresa, in modo da poter concedere ulteriore credito anche alle aziende che

hanno già utilizzato il limite di 2,5 milioni. Tale garanzia è destinata ad investimenti e ristrutturazioni di situazioni debitorie, nel rispetto delle garanzie e dei limiti previsti dal provvedimento stesso. Si prevede, inoltre, l'innalzamento della percentuale di garanzia al 80% in garanzia diretta e al 90% in rassicurazione/controgaranzia per tutte le operazioni fino a 1,5 milioni di Euro e l'ammissibilità alla garanzia è concessa a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo.

La norma in parola dispone, inoltre, che con riferimento alle operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche ipotecarie acquisite dal soggetto finanziatore in deroga ai suddetti limiti.

Inoltre l'art. 49 del Decreto, prevede che sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dal Fondo di Garanzia PMI.

Il fondo di garanzia PMI viene potenziato con ulteriori 1.500 milioni di Euro per l'anno 2020.

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti

(Art. 64 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, l'art. 64 del Decreto n. 18 dispone il riconoscimento ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, di un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Tale misura è applicabile per il periodo d'imposta 2020 nei limiti sopra descritti e fino all'esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2020 pari a 50 milioni di Euro. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovranno essere definite le disposizioni attuative.

Credito d'imposta per botteghe e negozi

(Art. 65 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Al fine di contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza COVID-19, l'art. 65 del Decreto, riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono attività diversa dalle attività indicate agli *allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020* (i.e. punti vendita di generi di prima necessità, farmacie, parafarmacie etc.) un credito d'imposta nella misura del 60 per

cento dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il credito può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*.

"Fondo di promozione integrata"

(Art. 72 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Ai sensi dell'art. 72 del Decreto viene istituito un "fondo per la promozione integrata" presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Fondo ha lo scopo di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione, al fine di sostenere la realizzazione di una serie di iniziative, tra le quali, ad esempio:

- i) la realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza;
- ii) il potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese;
- iii) il cofinanziamento di iniziative di produzione dirette a mercati esteri mediante la stipula di altre convenzioni;
- iv) la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti concessi. I cofinanziamenti sono concessi in regime De Minimis.

Il Fondo è quindi destinato a potenziare attività quali: il piano straordinario di sostegno del Made in Italy realizzato tramite l'ICE, il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero nonché l'internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale.

Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

(Art. 80 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Con l'obiettivo di mantenere aperto lo sportello agevolativo dei contratti di sviluppo e favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, l'art. 80 del Decreto autorizza la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020 incrementando la dotazione finanziaria, di 100 milioni di Euro, assegnata dalla Legge di Bilancio 2020.

Si ricorda che i contratti di sviluppo, istituiti dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 hanno lo scopo di realizzare programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

Tali programmi possono essere composti da uno o più progetti connessi e funzionali tra loro e includono altresì, progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione in una pluralità di settori. Sono infatti ammissibili i progetti di sviluppo industriale, di trasformazione e commercializzazione di prodotti

agricoli; di tutela ambientale e di sviluppo di attività turistiche.

Contributo per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto non di linea

(Art. 93 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Il provvedimento introduce, con l'art. 93 del Decreto, un contributo per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto non di linea allo scopo di contrastare il diffondersi del Coronavirus e garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri. Infatti, viene previsto in favore dei citati soggetti, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione, il riconoscimento di un contributo nella misura massima del 50% del costo di ciascun dispositivo installato, nei limiti delle risorse disponibili.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, dovranno essere determinate l'entità massima del contributo riconoscibile e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Modifiche al credito d'imposta per investimenti pubblicitari

(Art. 98 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 entrato in vigore il 17 marzo 2020)

Al fine di sostenere il ruolo pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica, l'art. 98 del Decreto introduce modifiche alla misura del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, previsto dall'art. 57-bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017.

In particolare è previsto che per il 2020 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari sia concesso nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati e non più nella misura del 75% degli investimenti incrementali rispetto all'anno precedente. Inoltre, per l'anno 2020, la comunicazione telematica per la "prenotazione" del credito d'imposta è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, invece che nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo 2020. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

Segnaliamo che la relazione illustrativa al presente Decreto sembrerebbe estendere tale regime al triennio 2020-2022.

Misure in favore dei beneficiari di mutui agevolati Invitalia S.p.A., aventi sede o unità locali ubicate nei Comuni della c.d. Zona Rossa

(Art. 6 del D.L. n. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

L'art. 6 del D.L. n. 9/2020 prevede per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi da Invitalia S.p.A., che abbiano sede o unità

locali ubicati in uno dei comuni c.d. Zona Rossa, la possibilità di beneficiare della sospensione del pagamento di dodici mesi delle rate, dei suddetti mutui, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento.

Il beneficio è applicabile anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso.

Incremento della dotazione del Fondo di Garanzia PMI

(Art. 25 del D.L. n. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

L'art. 25 del D.L. n. 9/2020, prevede la concessione della garanzia del Fondo PMI, comprese quelle del settore agroalimentare, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa pari a Euro 2,5 mln, fino al 2 marzo 2021 a beneficio delle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei Comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. Zona Rossa).

Più nel dettaglio, la garanzia prevede una percentuale massima di copertura (i) nella misura dell'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi di garanzia diretta; (ii) nella misura del 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, per gli interventi di riassicurazione, a condizione che le garanzie da

questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

Il Fondo di garanzia potrà essere esteso, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per periodi determinati e nei limiti delle risorse a disposizione, anche alle piccole e medie imprese ubicate in aree diverse da quelle site nella Zona Rossa, in considerazione del danno eccezionale subito in ragione della collocazione geografica limitrofa alle medesime aree, ovvero dell'appartenenza a una filiera particolarmente colpita, anche solo in aree particolari.

Incremento disponibilità del Fondo SIMEST

(Art. 27 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 entrato in vigore il 2 marzo 2020)

L'art. 27 del D.L. n. 9/2020, prevede l'incremento delle disponibilità del fondo rotativo destinato a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane in paesi extra UE per un importo di 350 milioni di euro per l'anno 2020.

Proroga Bando Disegni+4 e Marchi+3, sospensione dei procedimenti dell'Ufficio Marchi e Brevetti

(Decreti Direttoriali 9 marzo 2020, Decreto Direttoriale 11 marzo 2020)

L'Ufficio Brevetti e Marchi ha disposto il congelamento di tutti i procedimenti di sua competenza in scadenza dal 9 marzo fino al 3 aprile.

Più nel dettaglio, con apposito *Decreto Direttoriali del 9 marzo 2020*, ha prorogato la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione del *Bando Disegni+4 al 22 aprile 2020*. Tale Bando mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle piccole e medie imprese attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui mercati nazionale e internazionale.

Viene inoltre prorogato al 6 maggio 2020, con apposito *Decreto Direttoriale del 9 Marzo 2020*, la decorrenza della presentazione delle domande di agevolazione del *Bando Marchi+3*, con lo scopo di supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella tutela dei marchi all'estero, incentivando l'acquisto di servizi specialistici finalizzati alla registrazione di marchi europei e marchi internazionali.



La presente comunicazione contiene unicamente informazioni a carattere generale che possono non essere necessariamente esaurienti, complete, precise o aggiornate. Nulla di quanto contenuto nella presente comunicazione deve essere considerato esaustivo ovvero alla stregua di una consulenza professionale o legale. A tale proposito Vi invitiamo a contattarci per gli approfondimenti del caso prima di intraprendere qualsiasi iniziativa suscettibile di incidere sui risultati aziendali. È espressamente esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Deloitte Touche Tohmatsu Limited, alle sue member firm o alle entità ad esse a qualsivoglia titolo correlate, compreso lo Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., per i danni derivanti a terzi dall'aver, o meno, agito sulla base dei contenuti della presente comunicazione, ovvero dall'aver su essi fatto a qualsiasi titolo affidamento.

This document contains general information only, which may not necessarily be comprehensive, true, accurate or up-to-date. The content of this document must not be regarded to as complete and by no means is it aimed at rendering any legal or professional advice or service. In this respect, we invite you to contact us for further enquiries before adopting any decision or action capable of affecting the finances or the business of any entity. Under no circumstance shall Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms or their related entities be held as liable for the damages suffered by third parties due to actions taken or omitted on the basis of this document, or due to inappropriate reliance however placed on it.

Il nome Deloitte si riferisce a una o più delle seguenti entità: Deloitte Touche Tohmatsu Limited, una società inglese a responsabilità limitata ("DTTL"), le member firm aderenti al suo network e le entità a esse correlate. DTTL e ciascuna delle sue member firm sono entità giuridicamente separate e indipendenti tra loro. DTTL (denominata anche "Deloitte Global") non fornisce servizi ai clienti. Si invita a leggere l'informativa completa relativa alla descrizione della struttura legale di Deloitte Touche Tohmatsu Limited e delle sue member firm all'indirizzo www.deloitte.com/about.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.